

**“PRESTITO OBBLIGAZIONARIO A TASSO FISSO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA SERIE SPECIALE 2,75% 07/04/2014-
07/04/2017”
Codice ISIN IT0005005555**

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

Art. 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario “*BCC BARLASSINA SERIE SPECIALE 2,75% 07/04/2014-2017*”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, è di un importo massimo di Euro 15.000.000,00 ed è costituito da n. 150 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000 ciascuna in taglio non frazionabile e munite di n. 6 cedole di interesse semestrale.

Il collocamento potrà essere chiuso senza preavviso a discrezione dell’emittente e comunque al raggiungimento del quantitativo massimo di titoli previsto per la presente emissione.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo unitario di Euro 100.000,00.

Art. 3 - Durata

Il prestito sarà integralmente rimborsato il 07 aprile 2017.

Art. 4 - Godimento

Il prestito ha godimento 07 aprile 2014.

Art. 5 – Interessi e cedole

Il prestito prevede un tasso d’interesse annuo fisso del 2,75%.

Gli interessi saranno pagati in rate semestrali posticipate il 07 aprile e il 07 ottobre di ogni anno e saranno calcolate sul valore nominale.

Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non bancario, lo stesso viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 6 - Rimborso

Il rimborso ordinario verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione per spese, in un’unica soluzione il 07 aprile 2017.

Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere il 07 aprile 2017 e saranno rimborsate in un’unica soluzione.

Art. 7 - Garanzie

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i limiti previsti nello statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del

capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti, anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.

Art. 8 - Servizio del prestito

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Barlassina.

Art. 9 - Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 10 - Regime fiscale

In base alla normativa in vigore a partire dal 01/01/2012 gli interessi sulle obbligazioni di cui al presente regolamento sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20% qualora siano percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Art. 11 - Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente Banca di Credito Cooperativo di Barlassina agli obbligazionisti, tranne quanto previsto dall'art. 5, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato all'Albo della Banca presso la sede e gli sportelli.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.